

firmato digitalmente

REGIONE VENETO

Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera – Via Valverde, 42 – 37122 Verona

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02573090236

REP. NR. _____

CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE PRESSO L'OSPEDALE DI BOVOLONE PER IL PERIODO 01/03/2018 – 28/02/2021 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ANNI DUE - C.I.G. NR. 7056993ED6.

SCRITTURA PRIVATA CON FIRMA DIGITALE

TRA

PIETRO GIRARDI, nato omississ il omissis C.F. omissis Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera, in forza dei decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 196 del 30.12.2015 e n. 164 del 30.12.2016, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della stessa Aulss che rappresenta;

e

SAVERIO PREZIOSO nato a Verona il omissis C.F. omissis domiciliato per la carica presso la sede operativa in Via Veneto 7/A 37060 Sona (VR) il quale agisce in nome e per conto nel presente atto in qualità di Amministratore Unico/Legale Rappresentante della Amaltea Società Cooperativa Sociale con sede legale in Via Monte Grappa 44 c.a.p. 37064 a Povegliano

Veronese (VR) - C.F. e P. I.V.A. 03610360236 – REA VR - 350308 – Albo Società cooperative A180650, come risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Verona;

PREMESSO CHE:

- 1) Con deliberazione nr. 232 del 23.03.2017 dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera è stata indetta una procedura aperta per l'appalto del servizio socio assistenziale di recupero e rieducazione funzionale presso l'Ospedale di Bovolone, alle condizioni tutte precisate nel bando/capitolato approvato con la citata deliberazione;
- 2) Con deliberazione nr. 1136 del 28.12.2017 l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera ha aggiudicato l'appalto triennale del servizio socio assistenziale di recupero e rieducazione funzionale presso l'Ospedale di Bovolone in parola per un importo complessivo triennale di € 1.950.223,20 (€ unmilionenovecentonocinquanta-miladuecentoventitre/20) I.V.A. esclusa alla Amaltea Società Cooperativa Sociale;
- 3) Con nota prot. 1985 del 04.01.2018 è stata comunicata l'avvenuta aggiudicazione alla Cooperativa Sociale aggiudicataria;
- 4) Le comunicazioni dovute ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016 sono avvenute in data 04.01.2018;
- 5) Le verifiche effettuate sui requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, dalla aggiudicataria Amaltea Società Cooperativa Sociale e dalla ausiliaria Nuova Vita Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Straelle San Pietro 12/G 35012

Camposampiero (PD) C.F. e P. I.V.A. 03282380280, hanno dato buon esito;

- 6) Con prot. n. 3869 del 24.01.2018 per la Amaltea Società Cooperativa Sociale e con prot. n. 5856 del 25.01.2018 per la ausiliaria Nuova Vita Cooperativa Sociale, sono state richieste le informazioni antimafia ai sensi del D.lgs. 159/2011 tramite la Banca dati nazionale Antimafia (BDNA);
- 7) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti la Amaltea Società Cooperativa Sociale ha costituito una garanzia definitiva per l'importo di € 195.023,00 (€ centonovantacinquemilaventitre/00) mediante fideiussione bancaria della Südtiroler Sparkasse AG - Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. n. 132646001/96 del 9.2.2018, nonché polizza di responsabilità civile emessa ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale agli atti d'ufficio;
- 8) Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. n. 81 del D.lg. n. 81/2008 si è svolta la riunione di Cooperazione e Coordinamento;
- 9) Con deliberazione nr. 105 del 22.02.2018 è stato approvato lo schema del presente contratto;
- 10) Con successiva deliberazione n. 126 del 01.03.2018 si è dato atto che è divenuta superflua la prestazione prevista all'art. 2 lettera B) del Capitolato speciale relativa all'Assistenza di Sala presso il P.S. sede di Legnago, per un numero indicativo di 4380 ore annue e del valore triennale di € 231.264,00 IVA esclusa.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, come sopra rappresentata dal Direttore Generale Dott. Pietro Girardi, affida alla Amaltea Società Cooperativa Sociale di Povegliano Veronese (VR), che nella persona del Signor Saverio Prezioso accetta, l'appalto triennale per il servizio socio assistenziale di recupero e rieducazione funzionale presso l'Ospedale di Bovolone alle condizioni economiche e tecniche dell'offerta del 01.06.2017 (**Allegato Sub 1**), per un un importo complessivo di spesa triennale di € 1.718.959,20 (€ unmilionesettecentodiciottomilanovecentocinquantanove/20) I.V.A. esclusa, ridotto delle prestazioni previste alla lettera B) dell'art. 2 del Capitolato speciale, alle condizioni tutte precisate nel Bando, nel Capitolato Speciale prot. 67794 del 02.05.2017, nonchè nei chiarimenti n.1 prot. 83762 del 26.05.2017, n.2 prot. 86322 del 31.05.2017, n.3 prot. 86660 del 31.05.2017, n.4 prot. 89015 del 06.06.2017 e n. 5 prot. 91126 del 09.06.2017 (**Allegato Sub 2**), per il periodo 01.03.2018-28.02.2021 eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 159/2011, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011.

La Cooperativa Sociale non ha presentato nella documentazione di gara alcuna dichiarazione di volersi avvalere del subappalto.

Art. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del contratto, tenuto conto della riduzione relativa alle prestazioni di cui alla lettera B) dell'art. 2 del Capitolato speciale, è pari a complessivi triennali (€ unmilionesettecentodiciottomilanovecentocinquantanove/20) I.V.A. esclusa, alle condizioni economiche indicate all'art. 1 del presente contratto. L'importo dovuto verrà corrisposto con le modalità stabilite nel capitolato speciale.

Art. 3 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO

La Amaltea Società Cooperativa Sociale di Povegliano Veronese (VR) si obbliga al rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella propria offerta economica del 01.06.2017, nell'offerta tecnica e nel Capitolato speciale d'appalto e suoi allegati, tenuto conto di quanto indicato in premessa al punto 10), nonché negli altri documenti amministrativi e tecnici inerenti la procedura, che fanno altresì parte del contratto pur non essendovi allegati, agli atti d'ufficio, di cui la Cooperativa Sociale stessa dichiara di essere perfettamente a conoscenza e che qui si intendono pertanto richiamati ed accettati in ogni loro parte e che la Cooperativa Sociale medesima si obbliga incondizionatamente ad osservare.

Art. 4 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Azienda ULSS 9 Scaligera è autorizzata al trattamento dei dati personali qui dichiarati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, oltre a quanto segue. La Cooperativa Sociale ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso con l'obbligo di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma. La Cooperativa Sociale si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 196/2003 e s.m. ed i.). Si fa espresso rinvio a quanto previsto all'art. 28 del capitolato speciale d'appalto .

Art. 5 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La Amaltea Società Cooperativa Sociale, come dichiarato nella documentazione di gara, si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interditiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate

mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei subcontratti di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e s.m.i. (D.Lgs. 159/2011). L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei subcontratti una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella

realizzazione dell'opera. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Tale adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

L'U.L.S.S. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. (D Lgs. 159/2011).

ART. 6 – ADEMPIMENTI PIANO AZIENDALE TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Amaltea Società Cooperativa Sociale si impegna, come dichiarato in sede di gara, al rispetto di tutte le clausole del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici” approvato con deliberazione della ex Azienda ULSS 21 di Legnago nr. 703 del 30.12.2014, parte integrante del presente contratto già sottoscritto in sede di presentazione dell’offerta (**Allegato Sub 3**).

La sua violazione potrà comportare ai sensi dell’art. 4 dello stesso, l’esclusione dalla procedura di affidamento o la risoluzione del contratto.

La Amaltea Società Cooperativa Sociale dichiara di essere in possesso della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001. E' disposta la risoluzione del contratto nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione soggettiva in violazione del citato art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001.

La Amaltea Società Cooperativa Sociale si impegna al rispetto e ad applicare anche nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori operanti nella struttura gli obblighi di condotta di cui al codice di

comportamento della ex Azienda ULSS 21, adottato con deliberazione del Direttore Generale nr. 21 del 30.01.2014 secondo quanto previsto dal D.P.R. 16.04.2013 nr. 62, del quale dichiara di aver preso visione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale www.aulsslegnago.it al percorso [Home](#) » [Amministrazione trasparente](#) » [Disposizioni generali](#) » [Atti Generali](#) » Codice disciplinare e codice di condotta e di essere a conoscenza e di accettare specificatamente che la accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. nr. 62/2013 e dal codice di comportamento della ex Azienda U.L.S.S. 21 costituiscono motivo di risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 7 – RISOLUZIONE IN CASO DI ACQUISTI CENTRALIZZATI

L'Azienda ULSS 9 Scaligera si riserva il diritto insindacabile di risolvere anticipatamente il contratto, mediante PEC di preavviso di 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale.

Art. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il codice CIG relativo al presente contratto è: 7056993ED6.

Le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 nr. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda ULSS 9 Scaligera e alla Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei subcontratti dovrà essere pertanto inserita la clausola: "L'impresain qualità di subcontraente dell'impresa.....nell'ambito del contratto sottoscritto con l'U.L.S.S. 9 Scaligera, identificato con il CIG n. 7056993ED6 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Pertanto si impegna a dare immediata comunicazione all'U.L.S.S. della notizia di inadempimento della propria controparte agli accordi di tracciabilità finanziaria. Si impegna inoltre di inviare copia del presente contratto all'U.L.S.S."

La Amaltea Società Cooperativa Sociale ha comunicato, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e sue modifiche, i seguenti dati relativi agli obblighi di tracciabilità:

- Conto corrente dedicato: n. 000102577204 aperto presso Unicredit Agenzia Povegliano Veronese IBAN: IT 94 S 02008 59670 000102577204.- Nominativo della persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato: Saverio Prezioso nato a Verona il 5.12.1964 C.F. PRZSVR64T05L781O in qualità di Amministratore Unico/Legale Rappresentante di Amaltea Società Cooperativa Sociale.

Ai sensi del comma 9-bis dell'art.3 della Legge 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 – PAGAMENTI

La liquidazione delle fatture avverrà previa verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) della corrispondenza delle ore e del servizio svolto rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato, a mezzo mandato, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Si richiama integralmente l'art. 22 del Capitolato Speciale.

Art. 10 – FORO GIUDIZIARIO

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Art. 11 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

La Amaltea Società Cooperativa Sociale elegge il proprio domicilio legale al quale inviare tutte le notificazioni inerenti il presente contratto in Via Monte Grappa 44 c.a.p. 37064 a Povegliano Veronese (VR) p.e.c. amalteaverona@pec.it - tel. 045-6090461 - fax 045-6359007.

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI

Ogni e qualsiasi spesa presente e futura inerente il presente atto, I.V.A. esclusa, comprese le spese di registrazione sono a carico della ditta aggiudicataria Amaltea Società Cooperativa Sociale.

Amaltea Società Cooperativa Sociale, in quanto ONLUS DI DIRITTO, risulta esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella all. B D.P.R. 642/72 e dell'art. 10, comma 8 del D.Lgs 460/97 come da dichiarazione del 19.2.2018 resa dalla medesima Cooperativa Sociale **(allegato sub 4)**.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Art. 13 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per l'AULSS 9 SCALIGERA

Per Amaltea Società

IL DIRETTORE GENERALE

Cooperativa Sociale

(Dott. Pietro Girardi)

(Sig. Saverio Prezioso)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile la Amaltea Società Cooperativa Sociale dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli del capitolato speciale: Art. 5 – “Organizzazione”; Art. 7 – “Oneri a carico dell' aggiudicatario”; Art. 9 – “Tutela dei lavoratori”; Art. 11 – “Requisiti professionali del personale impiegato”; Art. 12 – “Formazione”; Art. 15 – “Sopralluogo”; Art. 16 – “Copertura assicurativa”; Art. 21 – “Contratto”; Art. 22 –

“Modalità di fatturazione e pagamento”; Art. 25 – “Contestazioni e penalità”; Art. 26 – “Divieto di cessione e subappalto”; Art. 27–“Risoluzione del contratto”; Art. 11 del Disciplinare – “Foro giudiziario esclusivo”;

e del presente contratto: Art. 1 – “Oggetto del contratto”; Art. 2 – “Importo del contratto”; Art. 5 – “Protocollo di legalità”; Art. 6 - “Adempimenti piano aziendale triennale per la prevenzione della corruzione”; Art. 7 – “Risoluzione in caso di acquisti centralizzati”; Art. 8 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; Art. 9 - “Pagamenti”; Art. 10 – “Foro giudiziario”.

Per accettazione: per Amaltea Società Cooperativa Sociale
(Sig. Saverio Prezioso)